

Publicato il 27/09/2016

N. 01397/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 815 del 2016, proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zofrea C.F.

con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in
Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Questura di Lucca in persona del Questore pro Tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro Tempore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della provincia di Lucca, emesso in data 18.04.2016 e notificato in data 31.05.2016, con il quale si decreta il rifiuto della richiesta volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per

motivi di studio e l'invito, entro 15 giorni dalla notifica del detto provvedimento, a lasciare spontaneamente il Territorio Nazionale, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, verrà applicato quanto disposto dall'art. 13, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lucca e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- con provvedimento, emesso in data 18.04.2016 e notificato in data 31.05.2016, il Questore della provincia di Lucca ha disposto il rifiuto della richiesta del ricorrente, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, e l'invito, entro 15 giorni dalla notifica del detto provvedimento, a lasciare spontaneamente il Territorio Nazionale, in quanto la documentazione prodotta sarebbe carente della disponibilità di un domicilio idoneo, dell'iscrizione universitaria nonché della prova di aver superato almeno due verifiche di profitto nel corso del 2015 e della prova di possedere sufficienti risorse economiche di mantenimento;

- avverso l'atto impugnato, il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 4 co. 3, e 5 co, 5 del T.U. n. 286/1998, violazione degli artt. 13 co. 2 e 46 co. 4 del D.P.R. 394/1999, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto, in base alla documentazione allegata alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ed a quella prodotta nel presente ricorso: risiede presso un domicilio idoneo (v. allegati 2 e 6); è regolarmente iscritto al primo anno di

corso di laurea del corso indicato presso l'Università Pisa (v. allegato 3); ha attivato una regolare assicurazione sanitaria presso INA Assitalia (v. allegato 4); è in possesso di una carta di credito internazionale (v. allegato 5); inoltre, essendosi immatricolato presso la suddetta Università in data 22 settembre 2015 (anno accademico 2015/2016), alla data di adozione del provvedimento impugnato non era ancora decorso il primo anno di corso, nell'ambito del quale procedere alla verifica di profitto;

- costituitasi in giudizio, l'Amministrazione intimata ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato;

- l'ordinanza istruttoria disposta alla camera di consiglio del 12 luglio 2016 non è stata eseguita;

- alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che:

- l'art. 46 comma 4 del D.P.R. n. 394/1999 sancisce: "I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno".

- la norma applicata nella fattispecie prevede pertanto che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, occorre aver

superato almeno una verifica di profitto nel primo anno di corso e almeno due verifiche negli anni successivi; in ogni caso non possono essere rilasciati permessi di soggiorno per più di tre anni oltre la durata del corso di studio;

- nella fattispecie, alla data del provvedimento impugnato, il primo anno del corso di studio, al quale il ricorrente risulta regolarmente iscritto, non era ancora decorso;

- gli altri requisiti, dei quali il ricorrente sarebbe risultato carente secondo quanto affermato nel medesimo provvedimento, appaiono integrati in base alla documentazione prodotta nel presente giudizio (che il ricorrente assume altresì di avere già prodotto in allegato all'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno);

- l'ordinanza n. 343 del 12.07.2016, volta ad acquisire elementi istruttori da parte dell'Amministrazione intimata, non è stata eseguita;

Ritenuto pertanto che:

- il ricorso debba essere accolto;

- le spese di giudizio debbano essere addebitate alla parte soccombente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Questura di Lucca al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila), oltre I.v.a. e c.p.a., a favore del ricorrente, a titolo di spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente, Estensore

Luigi Viola, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Saverio Romano

IL SEGRETARIO